



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di MONTALE

Via Martin Luther King, 8 - 51037 Montale (PT)

Tel. 0573-952400 fax 0573-952300

Codice fiscale : 80009510472 Codice Ministeriale: PTIC81700X

www.istitutocomprensivomontale.edu.it

e-mail: ptic81700x@istruzione.it Pec: ptic81700x@pec.istruzione.it



PROTOCOLLO ANTIBULLISMO/CYBERBULLISMO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTALE

1. FINALITÀ DEL PROTOCOLLO

Il protocollo nasce dalla volontà dell'Istituto Comprensivo Di promuovere e migliorare il benessere a scuola; di prevenire e affrontare situazioni di disagio, come il bullismo e cyberbullismo; di definire procedure codificate di intervento per contrastare tali fenomeni.

1.1. I FENOMENI DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Che cos'è il bullismo

Nel contesto scolastico il fenomeno del bullismo è la forma di violenza più diffusa tra i bambini e i giovani. Il bullismo è un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente e nel tempo contro una vittima che non può difendersi; esso implica **INTENZIONALITÀ** a ferire e soggiogare; **RIPETIZIONE** delle azioni nel tempo; **SQUILIBRIO DI POTERE**, volontà di imporre un dominio sulla vittima dovuta o a maggiore forza fisica del bullo rispetto alla vittima o alla presenza di "gregari" che appoggiano le azioni del bullo. Il bullo cerca tra le sue vittime la persona fragile che possa facilmente alimentare la propria esigenza di potere sull'altro.

Manifestazioni di bullismo:

- **FISICO:** prendere a pugni o calci, rubare o danneggiare gli oggetti personali della vittima;
- **VERBALE:** insultare, deridere, offendere;
- **INDIRETTO:** fare pettegolezzi, calunniare, isolare, escludere dal gruppo. Il bullismo è

anche discriminatorio in quanto può essere:

- contro l'aspetto fisico o il sesso della vittima
- contro il suo orientamento sessuale
- contro la sua etnia o nazionalità
- contro la sua disabilità
- contro le sue capacità in ambito scolastico

Quali sono i ruoli in un atto di bullismo?

Non dimentichiamo inoltre che il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari, all'interno del quale ogni membro riveste un ruolo specifico. È quindi opportuno chiarire quali sono i ruoli delle persone coinvolte in un episodio di bullismo:

- **Bullo:** chi commette l'atto aggressivo o discriminatorio
- **Vittima:** chi lo subisce
- **Gregario del bullo:** chi si schiera dalla parte del bullo anche solo ridendo della vittima
- **Spettatore passivo esterno:** chi si limita a osservare un atto di bullismo senza intervenire
- **Difensore della vittima:** chi, davanti a un atto di bullismo, interviene in favore della vittima

Che cosa NON è il bullismo

Uno scherzo: nello scherzo l'intento è di divertirsi tutti insieme, non di ferire l'altro. Un conflitto fra coetanei: il conflitto, come può essere un litigio, è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti.

Sul versante dei comportamenti cosiddetti "quasi aggressivi", si riscontrano situazioni in cui i ragazzi fanno giochi turbolenti, lotta per finta o aggressioni fatte in modo giocoso. Questi comportamenti sono particolarmente frequenti nell'interazione fra i maschi, dal secondo ciclo della scuola elementare fino ai primi anni delle superiori. Anche se in alcuni casi la situazione può degenerare e divenire un attacco vero, quasi sempre questi comportamenti sono di natura ludica e non presentano il carattere di aggressione e di asimmetria che possiamo rintracciare nel bullismo.

Il cyberbullismo

Il cyberbullismo un'azione aggressiva intenzionale compiuta da un individuo o da un gruppo con mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi; pertanto, per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali a danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi come oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.

La norma identifica gli elementi essenziali del fenomeno perché si possa facilmente individuare e circoscrivere la tipologia, al fine di evitare di ricomprendere nella fattispecie tutti quei comportamenti che, pur rientrando nella sfera della più o meno ironica presa in giro, non possono tuttavia essere considerati per gravità, ampiezza e divulgazione rientranti nell'universo del cyberbullismo e quindi anche del bullismo.

Tipologie di cyberbullismo

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

- **Provocazione** (Flaming): consiste nell'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.
- **Molestia** (Harassment): si tratta dell'invio ripetuto di messaggi offensivi a una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie, o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.
- **Persecuzione** (Cyberstalking): questo termine viene utilizzato per definire l'invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione** (Denigration): distribuzione, all'interno della rete o tramite SMS, di messaggi falsi o dispregiativi con pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi, denigratori nei confronti delle vittime, ma anche di foto compromettenti con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.
- **Furto d'identità** (Impersonation): consiste nel violare l'account di qualcuno, farsi passare per questa persona ed inviare messaggi per dare una cattiva immagine della stessa, crearle problemi o pericoli e danneggiarne la reputazione o le amicizie; oppure creare un'identità fittizia per entrare in contatto con la vittima e ottenere informazioni private che saranno poi usate contro di lei. Questa forma di cyberbullismo può anche manifestarsi con la creazione di un nuovo profilo sui social network, parallelo a quello della vittima designata, con lo scopo di offendere altre persone o raccogliere maggiori informazioni sulla vittima; infine il bullo può venire in possesso della password della vittima modificandola, impedendole così l'accesso al suo stesso profilo. Quest'ultima forma di aggressione può mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.
- **Carpire e Diffondere** (Trickery e Outing): la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima: il bullo tramite questa strategia entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private, e una volta ottenute le informazioni e la fiducia, le diffonde tramite mezzi elettronici.
- **Esclusione** (Exclusion): consiste nell'escludere intenzionalmente ("bannare") un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari.
- **Esposizione** (Exposure): la pubblicazione online di informazioni private e/o imbarazzanti su un'altra persona.
- **Sexting**: consiste nella diffusione tramite invio di messaggi via smartphone e/o internet di materiale riservato che ritrae la vittima in fotografie sessualmente esplicite, videoclip intimi ecc. Spesso tali immagini o video, anche se inviate ad una stretta cerchia di persone, si diffondono in modo incontrollabile e possono creare seri problemi alla persona ritratta.
- **Ricatto** (Sextortion): pratica utilizzata per estorcere denaro e/o prestazioni illecite, si ricatta la vittima per non pubblicare foto o filmati che ne possano compromettere la reputazione.
- **Pestaggio in rete** (Cyberbashing o Happy slapping): si verifica quando un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi ad un coetaneo, mentre altri riprendono l'aggressione con il videotelefonino. Le immagini vengono, poi, pubblicate su internet e visualizzate da utenti

ai quali la rete offre, pur non avendo direttamente partecipato al fatto, occasione di condivisione on line (possono commentare, aprire discussioni, votare il video preferito o più “divertente”, consigliarne la visione ad altri).

- **Trolling:** questa tipologia di cyberbullismo si verifica quando una persona (troll) interviene nelle discussioni con commenti senza un obiettivo di comunicazione preciso e spesso volutamente offensivi, quindi con il solo scopo di suscitare nell’altro altrettanti commenti esasperati o violenti.

1.2 BULLISMO E CYBERBULLISMO: PRINCIPALI DIFFERENZE

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:

- l’apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità. Il cyberbullo però non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
- l’indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia; l’innesto di effetti come quello dell’imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave perché lo fanno tutti;
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento;
- la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;
- il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua deumanizzazione;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l’assenza di limiti spazio-temporali per cui il bullo si illude di poter fare ciò che vuole quando vuole e che ciò che ha scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza della vittima;

Va specificato che il “materiale” usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento o un’immagine o un video ‘postati’ possono essere potenzialmente in uso da milioni di persone.

1. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge sul cyberbullismo n. 71 del 2017
- Art. 1 comma 16 Legge 107 del 2015
- D.M. 05/02/2007 n.16 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo
- D.M. n. 18 del 13.01.2021 - Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo

Quali violazioni di legge comportano il bullismo e cyberbullismo

Nell'ordinamento giuridico italiano non esiste una specifica fattispecie di reato atta a punire il bullismo ed il cyberbullismo in quanto tali; tuttavia a tali fenomeni possono essere ricondotti una pluralità di comportamenti penalmente rilevanti e diverse norme di legge nel Codice Civile, Penale e nella Costituzione puniscono tali comportamenti. Secondo il diritto penale, "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni" (art. 98 c.p.). Di seguito gli articoli del Codice Penale ed i corrispondenti reati nei quali si può incorrere con una condotta sia di bullismo che di cyberbullismo:

BULLISMO	
art. 595	diffamazione*
art. 612	Minaccia
art. 660	molestia o disturbo alle persone
art. 610	violenza privata
art. 581	percosse
art. 582	lesioni personali
art. 590	lesioni personali colpose
art. 624	furto
art. 629	estorsione
art. 414	istigazione a delinquere
art. 635	danneggiamento alle cose

CYBERBULLISMO	
art. 615 bis	Interferenze illecite nella vita privata
art. 595	Diffamazione aggravata
art. 612 bis	Atti persecutori
art. 494	Sostituzione di persona
art. 600 ter	Pornografia minorile
art. 615 ter	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
art. 616	Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza*
art. 414	Istigazione a delinquere
art. 629	Estorsione
art. 580	Istigazione o aiuto al suicidio

*procedibile esclusivamente a querela di parte

Limiti di età per l'iscrizione ai social network

- Chi risiede in un Paese dell'Unione Europea deve avere **almeno 16 anni** per registrarsi e utilizzare WhatsApp;
- Per creare un account su Instagram, bisogna avere **almeno 13 anni**;
- **13 anni** è l'età minima secondo i termini e le condizioni di TikTok;
- Per creare un account su Facebook, bisogna avere **almeno 13 anni**

2. RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALLA NORMATIVA

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenni, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenni risponde:

- il genitore per culpa in educando e culpa in vigilando (art. 2048, I co., c.c.),
- la scuola per culpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c.c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

Gli adempimenti della Scuola

Gli adempimenti delle Scuole di ogni ordine e grado riguardano:

- Il Dirigente Scolastico
- Referente per il bullismo e cyberbullismo
- Gruppo antibullismo
- Docenti
- Studenti
- Collaboratori scolastici
- I genitori

Il Dirigente

- Nomina il gruppo antibullismo, costituito dal Dirigente scolastico stesso, dal referente per il bullismo-cyberbullismo prof.ssa Valentina Mazzacane, dalle docenti formate prof.sse Bessi Monica e Franca Croccia, dal docente esperto di informatica prof. Cosimo Meringolo;
- Attiva specifiche intese con i servizi territoriali (forze dell'ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti;
- Informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo (art 5 L. 71/2017). Quando invece il Dirigente scolastico ha notizia di reato perseguibile d'ufficio, deve farne subito denuncia per iscritto ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri);
- definisce le linee di indirizzo del P.T.O.F. e del Patto di Corresponsabilità affinché contemplino misure specifiche dedicate alla prevenzione del cyberbullismo;
- assicura la massima informazione alle famiglie in merito alle attività ed iniziative intraprese, anche attraverso una sezione dedicata all'interno del sito web dell'Istituto

Il Referente per il Bullismo e il Cyberbullismo

- Collabora con gli insegnanti della scuola;
- propone materiali o corsi di formazione ai colleghi che ne abbiano necessità rendendosi disponibile in tal senso anche in sede di collegio docenti;
- coadiuva il Dirigente scolastico nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo;
- monitora i casi di bullismo e cyberbullismo;
- coordina il gruppo antibullismo

Il gruppo antibullismo

- coadiuva il Dirigente scolastico nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo;
- interviene nelle situazioni acute di bullismo.

Presso la Scuola Secondaria di 1° grado il gruppo è composto dalla docente Referente per la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo, dalla docente Responsabile di plesso, dalle docenti specializzate e dal referente per l'informatica a cui si aggiungono il/la docente Coordinatore della/e classe/i coinvolte e i docenti che abbiano eventualmente raccolto segnalazioni e/o siano a conoscenza dei fatti.

Per gli altri ordini di scuola il gruppo è composto dalla docente Responsabile di plesso, dalla docente di supporto alla Responsabile di plesso e dalle docenti che abbiano eventualmente raccolto segnalazioni e/o siano a conoscenza dei fatti.

I Docenti

- Intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- nell'attività didattica tengono conto degli obiettivi relativi alla educazione alla legalità e alla competenza digitale;
- vigilano e sono attenti ai comportamenti degli alunni (classe o ricreazione o esterno) ed essere ricettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui devono dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.

Il Collegio Docenti

- All'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola, anche in relazione a eventuali episodi di bullismo e cyberbullismo rivolti contro i docenti stessi. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale.
- In relazione alle situazioni di emergenza, collabora con il gruppo antibullismo e le altre agenzie per la soluzione dei problemi.

Il Consiglio di Classe e/o Team Docenti

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza;
- negli episodi di bullismo analizza la situazione e individua le sanzioni più idonee.

Gli Studenti

- Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola.
- segnalano tempestivamente situazioni critiche e di malessere che spesso preludono a fenomeni di bullismo;
- collaborano attivamente con i docenti per la risoluzione dei problemi
- supportano il/la compagno/a vittima (aiutandolo e intervenendo attivamente in sua difesa).
- collaborano alla realizzazione di attività di peer education.

I Genitori

- Partecipano agli incontri di informazione e sensibilizzazione eventualmente proposti sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa.
- collaborano con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allarmarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Regolamento d'Istituto;
- firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia.

I Collaboratori Scolastici

- Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione.
- Segnalano al dirigente scolastico e al Gruppo Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.

3. PROCEDURE SCOLASTICHE DI INTERVENTO IN CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Le emergenze devono essere prese in carico dalla scuola e, sebbene non tutti i casi possono essere gestiti esclusivamente con le risorse interne, il coinvolgimento della scuola nelle diverse fasi è fondamentale. La gestione del caso segnalato ha l'obiettivo di:

1. Interrompere e alleviare la sofferenza della vittima;
2. responsabilizzare il bullo o i bulli rispetto a quello che ha o che hanno fatto;
3. mostrare a tutti gli altri studenti che atti di bullismo non vengono accettati nella scuola e che non vengono lasciati accadere senza intervenire;
4. mostrare ai genitori delle vittime, e in generale ai genitori di tutti gli studenti della scuola, che la scuola sa cosa fare per la gestione di casi del genere.

SEGNALAZIONI ALLA SCUOLA

Per la segnalazione:

- la famiglia prende tempestivamente un appuntamento con la referente anti bullismo o il dirigente attraverso la mail: ptic81700x@istruzione.it o telefonando al numero 0573952400
- lo studente può rivolgersi direttamente al corpo docente che a sua volta informerà Dirigente e referente anti bullismo o può fare segnalazione scritta attraverso la mail: ptic81700x@istruzione.it
- Il docente si rivolge direttamente al referente anti bullismo o al Dirigente.